


AZIENDA OSPEDALIERA “PAPA GIOVANNI XXIII”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA FORNITURA, CON RELATIVA DISTRIBUZIONE, DEI GAS MEDICINALI,
TECNICI E PER USO DI LABORATORIO NONCHÉ DEI CONTROLLI QUALI-
QUANTITATIVI DEI GAS MEDICINALI (DURATA: 48 MESI + EVENTUALE RINNOVO
PER ULTERIORI MAX 48 MESI).



INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO	4
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO	6
ART. 4 - PERIODO DI PROVA	6
ART. 5 - INCONTRO PRELIMINARE/SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	6
ART. 6 – FORMA DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	6
ART. 7 – APPARECCHIATURE E CONTENITORI FISSI MESSI A DISPOSIZIONE	7
ART. 8 – GESTIONE E MANUTENZIONE CONTENITORI	9
ART. 9 – AREA STOCCAGGIO BOMBOLE.....	9
ART. 10 – FORNITURA DEI GAS ALLO STATO LIQUIDO E GASSOSO.....	9
ART. 11 – QUALITA’ DEI PRODOTTI ALLO STATO LIQUIDO E GASSOSO	12
ART. 12 – CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI MOBILI E FISSI.....	13
ART. 13 – CONTROLLI ANALITICI	15
ART. 14 – CORSI DI FORMAZIONE	16
ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	16
ART. 16 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	17
ART. 17 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	17
17.1 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI	18
ART. 18 - PRIVACY, TRATTAMENTO DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	18
ART. 19 - RESPONSABILITA’	19
ART. 20 - POLIZZE ASSICURATIVE	19
ART. 21 – INADEMPIENZE E PENALITÀ.....	20
ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	21
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	22
ART. 24 – ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE.....	22
ART. 25 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO	23
ART. 26 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	24
26.1 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	24
26.2 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	25
26.3 LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE.....	25
26.4 LA VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	25
ART. 27 -VARIAZIONI CONTRATTUALI	27
ART. 28 - REVISIONE PREZZI	27
ART. 29 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	27
ART. 30 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	28
ART. 31 - PENALITÀ’, CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE	29
ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI	29



ART. 33 - FORO COMPETENTE.....	29
ART. 34- NORME FINALI.....	30
ART. 35 - CODICE ETICO AZIENDALE.....	30
ART. 36 - CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI.....	30
ART. 37 - ACCESSO AGLI ATTI.....	31
ART. 38 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	32
ART. 39 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE.....	32



ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto e disciplina l'erogazione da parte della ditta aggiudicataria di gara delle seguenti prestazioni:

- fornitura e distribuzione dei gas medicinali con Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), dei gas medicinali F.U., dei gas tecnici e di laboratorio
- servizio di analisi quali-quantitativa dei gas medicinali;
- sistema di tracciabilità dei contenitori mobili.

L'appalto è destinato all'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed alle attuali sedi esterne: Recupero Rieducazione Funzionale di Mozzo, sede di Borgo Palazzo, Laboratorio Lanzani, sede Matteo Rota, Strutture Psichiatriche territoriali, Centro dell'ipovisione di Azzano S.Paolo, aeroporto, casa circondariale.

In particolare l'appalto deve garantire:

- a) la fornitura ordinaria e nell'urgenza di gas medicinali, tecnici e per uso di laboratorio allo stato liquido e gassoso e l'erogazione senza discontinuità e nelle quantità necessarie alle attività sanitarie e di laboratorio presso ogni singola utenza e dei necessari contenitori, di cui all'Allegato n.3 del Regolamento di gara;
- b) la fornitura ordinaria e nell'urgenza dei gas criogenici per uso medicinale, per la produzione di aria medicinale sintetica e per uso di laboratorio nei contenitori fissi, di cui all'Allegato n.3 del Regolamento di gara;
- c) la fornitura di ossigeno liquido medicinale in contenitori criogenici base tipo "Companion" o equivalente e relativi contenitori criogenici portatili, di cui all'Allegato n.3 del Regolamento di gara;
- d) gestione dell'approvvigionamento dei gas, organizzazione del servizio di distribuzione il servizio delle bombole alle Unità Strutturali e messa a disposizione di un numero congruo di contenitori mobili con consegna diretta a tutte le unità strutturali e servizi;
- e) la fornitura in comodato d'uso (fino al termine del contratto) e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli accessori necessari all'erogazione dei gas dalle bombole (es.riduttori bombole) e dai tank;
- f) la fornitura, l'installazione e la manutenzione, con relative verifiche, delle parti di impianto di seguito elencate, che diventeranno di proprietà dell'Azienda Ospedaliera al termine del contratto:
 - rampe, serpentine, riduttori, quadri di scambio, accessori di controllo e sicurezza per la distribuzione del gas ossigeno;
 - rampe, serpentine, riduttori, quadri di scambio, accessori di controllo e sicurezza per la distribuzione del gas aria medicinale;
 - rampe, serpentine, riduttori, quadri di scambio, accessori di controllo e sicurezza per la distribuzione del gas protossido d'azoto;
 - rampe, serpentine, riduttori, quadri di scambio, accessori di controllo e sicurezza per la distribuzione del gas anidride carbonica DM;
- g) i servizi di controllo e monitoraggio a distanza degli allarmi e degli impianti di erogazione gas medicinali che dovranno essere anche rinviati presso la Centrale operativa di monitoraggio e

controllo (COM) dell'A.O., con l'attivazione di interventi di emergenza e la reperibilità del personale;

- h) i controlli quali-quantitativi in continuo e periodici dei gas medicinali secondo monografie della Farmacopea in vigore e la relativa certificazione dovrà essere consegnata alla Farmacia;
- i) l'attivazione di interventi di emergenza e la reperibilità del personale;
- j) la progettazione, le autorizzazioni, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione del deposito bombole gas/Companion negli spazi messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera nel rispetto delle norme di sicurezza;
- k) l'uso del sistema informatico amministrativo contabile aziendale (denominato Oliamm) per la gestione del magazzino (proposte di riordino, carico, scarico, evasione richieste delle Unità Strutturali) e per la tracciabilità dei lotti e delle scadenze. Qualora la ditta aggiudicataria intenda proporre soluzioni informatiche aggiuntive, che l'A.O. si riserva di accogliere, le necessarie integrazioni delle stesse con il software aziendale Oliamm restano completamente a carico dell'aggiudicatario;
- l) la redazione del piano dei rischi secondo la L.gs 81/08 e s.m.i. relativo alla presenza ed all'utilizzo dei gas e delle apparecchiature da integrarsi con il piano generale dei rischi dell'Azienda;
- m) i corsi di formazione per gli operatori dell'Azienda Ospedaliera interessati all'utilizzo dei gas;
- n) individuazione d'intesa con le Unità Strutturali, Area Tecnica e Tecnologica, Servizio di Prevenzione e Protezione delle aree di stoccaggio dei contenitori mobili, provvedendo contestualmente alla posa in opera delle misure di sicurezza necessarie per il loro corretto stoccaggio.

La conduzione dell'appalto deve garantire:

- presenza continua dei gas secondo le norme vigenti in ciascuna postazione di utilizzo
- la sicurezza per i pazienti e gli operatori.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In esecuzione della L.R. n. 11 del 03.08.2011 e dell'Allegato 3 alla D.G.R. 2633/2011, la presente procedura di gara viene esperita mediante utilizzo della piattaforma telematica di Regione Lombardia, SinTel.

La descrizione del sistema e della piattaforma informatica su cui si basa è contenuta nel Regolamento di gara cui si fa espresso rinvio.

Per le fattispecie non espressamente disciplinate dalla documentazione di gara, costituita dal Regolamento di gara e Allegati e dal presente Capitolato Speciale, trova applicazione la seguente normativa vigente in materia:

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- DPR 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
- D. Lgs. 82/2005, come modificato e integrato dal D. Lgs. 235/2010;

- L.R. 33/2007;
- Codice Etico degli Appalti Regionali;
- Codice Etico Aziendale;
- Disposizioni contenute nel Codice Civile.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la **durata di 48 mesi**, a decorrere dalla data di attivazione dell'appalto.
Alla relativa scadenza, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dello stesso **per un massimo di ulteriori 48 mesi**.

Qualora alla scadenza naturale del contratto, ivi compresa l'ipotesi del rinnovo, l'Azienda Ospedaliera non avesse ancora provveduto ad aggiudicare la fornitura per il periodo successivo, l'Aggiudicatario - nelle more di espletamento delle nuove procedure concorsuali – resterà obbligato a continuare la rispettiva fornitura in appalto per un ulteriore semestre ed, in ogni caso, sino all'attivazione del nuovo contratto, mantenendo invariate le condizioni economiche applicate.

Ai sensi della normativa vigente, il rinnovo del contratto è ammesso solo se espressamente previsto dagli atti di gara. In ogni caso è escluso il tacito rinnovo o la proroga tacita. Sia il rinnovo che la proroga saranno oggetto di apposito atto dell'A.O.

ART. 4 - PERIODO DI PROVA

L'A.O. si riserva un periodo di prova di 6 mesi dall'inizio della fornitura, per accertare la rispondenza della fornitura prestata dall'Aggiudicatario a quanto prescritto nel presente Capitolato ed all'offerta presentata.

In caso di esito negativo della prova, l'A.O. può risolvere il contratto nelle forme riportate all'art. 23 del presente C.S.A..

È, comunque, fatta salva l'applicazione del suddetto art. 23 in ogni momento, anche precedente ai sei mesi, qualora ne ricorressero le condizioni.

In tale eventualità, all'Aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo delle forniture già eseguite sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione ed accertati dagli uffici preposti, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Azienda Ospedaliera procederà, inoltre, al recupero dei danni derivanti dalla risoluzione contrattuale, mediante rivalsa sui crediti vantati dall'Appaltatore o sul deposito cauzionale dallo stesso costituito.

ART. 5 - INCONTRO PRELIMINARE/SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Ai fini della corretta formulazione dell'offerta e della presa visione degli impianti e delle apparecchiature installate presso l'Azienda Ospedaliera, si terrà un incontro preliminare/sopralluogo obbligatorio da effettuarsi presso l'A.O., per le cui modalità e termini si rinvia al Regolamento di gara.

ART. 6 – FORMA DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La forma di gara e la procedura di aggiudicazione sono dettagliatamente esposte nel Regolamento di gara.



ART. 7 – APPARECCHIATURE E CONTENITORI FISSI MESSI A DISPOSIZIONE

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire ed installare tutte quelle apparecchiature e/o contenitori funzionali al regolare svolgimento dell'appalto, per i quali in sede di offerta sarà dichiarata la messa a disposizione con la formula contrattuale del comodato d'uso gratuito. La Ditta aggiudicataria rimarrà legittima proprietaria di tali apparecchiature/contenitori e si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio e del materiale di consumo per la durata prevista dal Capitolato Speciale.

I report di verifica periodica e di eventuali altri interventi saranno trasmessi in copia all'Azienda Ospedaliera presso l'area tecnica.

E' a carico della ditta aggiudicataria della presente gara la fornitura in comodato d'uso per tutta la durata del contratto del Contenitore criogenico fisso del Laboratorio Lanzani presso Matteo Rota. In particolare le centrali primarie di erogazione dei gas medicinali e per uso di laboratorio e le relative fonti secondarie sono collocati:

- **nella sede aziendale:**

- ✓ due Serbatoi criogenici da 20.000 litri per l'Ossigeno gas medicinale criogenico e dieci pacchi da 25 bombole di Ossigeno gas compresso 40 litri (III fonte) da installare;
- ✓ un Serbatoio criogenico da 20.000 litri per l'Azoto criogenico F.U. da installare per impianto per produzione aria medicinale;
- ✓ pacchi di bombole II e III fonte costituiti da 25 bombole da 40 litri di area medicinale da utilizzarsi in emergenza.
- ✓ un Serbatoio criogenico da 5.000 litri per Azoto Protossido gas medicinale criogenico (I Fonte) e 2 rampe da 5 bombole da 40 litri (II Fonte);
- ✓ un serbatoio criogenico da 3.000 litri per AZOTO LIQUIDO DM per uso di laboratorio (per uso Ematologia, Centro trasfusionale, PMA, Anatomia Patologica, Laboratorio di Emodialisi, etc...);
- ✓ La fornitura e gestione delle bombole delle rampe di seguito indicate:
 - Anidride carbonica F.U. n. 3 rampe da 5 bombole gas compresso da 40 litri (per uso Sale Operatorie);
 - Azoto DM n. 2 rampe da 2 bombole x 40 litri (per tutti i laboratori);
 - Azoto (cromatografia) 2 rampe da 2 bombole x 40 litri (per tutti i laboratori);
 - Anidride carbonica tecnica 2 rampe da 2 bombole x 40 litri;
 - Argon 2 rampe da 2 bombole x 40 litri
 - Elio 2 rampe da 2 bombole x 40 litri (per tutti i laboratori);
 - Metano puro per analisi 2 rampe da 2 bombole x 40 litri (Medicina del Lavoro);
 - Argon-metano 2 rampe da 2 bombole x 40 litri (Medicina del lavoro);
 - Acetilene 2 rampe da 2 bombole x 40 litri (Medicina del lavoro);
 - Aria extrapura 2 rampe da 2 bombole x 40 litri (Medicina del lavoro, Tossicologia);
 - Ossigeno extrapura 2 rampe da 2 bombole x 40 litri

- **presso la sede del Matteo Rota:**

- **Laboratorio Lanzani:**

- ✓ un serbatoio criogenico da 3.000 litri per lo stoccaggio dell'Azoto liquido DM per uso di laboratorio;
 - ✓ bombole 2+2+2 da 40 litri di Anidride Carbonica F.U.;

- **Laboratorio CELIVER:**

- ✓ centrale /rampe Anidride Carbonica tecnica (bombole 3+3+3 da 40 litri)
- ✓ centrale /rampe Ossigeno Transistor (bombole 3+3+3 da 40 litri).

- **presso la sede di Mozzo:**
 - ✓ bombole Ossigeno F.U. 5+5+5+da 40l.
- **presso la sede di Borgo Palazzo:**
 - Hospice:**
 - ✓ 2 pacchi(1+1) bombole Ossigeno F.U. (25+25 da 40l.) + 5+5 da 40 litri
 - CAL:**
 - ✓ bombole Ossigeno F.U. (1+1+1 da 40 litri).

Presso le diverse sedi andranno inoltre collocati pacchi bombole per l'alimentazione di reti di ossigeno ed altri gas (anidride carbonica, etc...), come successivamente descritto.

L'installazione dei serbatoi criogenici avverrà nelle piazzole già predisposte; nel caso dell'ossigeno liquido F.U. per la sede aziendale e dell'azoto presso la sede "Matteo Rota", la distribuzione e l'utilizzo avviene mediante impianto cui allacciarsi; la ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere alla realizzazione dell'impianto di evaporazione e riduzione di pressione – almeno in doppio per l'ossigeno liquido - completo di tutto quanto occorrente (evaporatori, valvole, sicurezze, impianto elettrico di supporto, ...), rispecchiando di principio lo schema già attualmente in opera; detto impianto di riduzione sarà allacciato alla rete di distribuzione ed utilizzo esistente.

Detti serbatoi criogenici, sia per l'ossigeno sia per l'azoto, dovranno essere provvisti di un sistema di telecontrollo dei livelli e gestione degli allarmi, direttamente connesso con il sistema di controllo della ditta fornitrice, così da avere immediata segnalazione dei livelli minimi per l'invio dei rifornimenti per l'integrazione dei volumi necessari.

Tutti gli allarmi dovranno essere riportati presso la Centrale Monitoraggio (COM).

I costi di gestione dei sistemi di controllo sono a carico della Ditta aggiudicataria e compresi e compensati nei prezzi delle forniture dei gas oggetto del presente appalto.

Andranno anche previste e realizzate, con oneri e costi a carico della ditta aggiudicataria, tutte le forniture ed opere provvisorie ed allacci atte alla sostituzione dei serbatoi criogenici esistenti con quelli di nuova fornitura, senza interruzione alcuna nell'erogazione; dopo l'installazione definitiva, tali opere andranno eliminate con ripristino iniziale dei luoghi.

Il limite della fornitura è quindi rappresentato dall'innesto a valle dei serbatoi nella rete esistente; per la rete elettrica, a valle degli interruttori nel quadro di distribuzione.

I contenitori forniti ed installati dalla ditta appaltatrice saranno soggetti a manutenzione e verifica periodica, secondo scadenziario, con esecuzione, responsabilità e tenuta delle registrazioni a carico della ditta stessa; copia dei report e dei verbali, datati e sottoscritti, sarà consegnata all'USC Impiantistica per controllo ed archiviazione.

Se richiesto in base all'incremento dei consumi, l'Azienda Ospedaliera potrà prevedere, in sostituzione od in aggiunta ai pacchi bombole esistenti, l'installazione di pacchi bombole e/o serbatoi criogenici anche presso le sedi di Mozzo e di Borgo Palazzo o altre sedi attualmente non servite; nel qual caso l'Azienda Ospedaliera si farà carico dell'esecuzione delle opere edili per la formazione della piazzola, dell'impianto elettrico fino al quadro, dell'eventuale illuminazione dei luoghi e dell'allacciamento alla rete distributiva; la ditta aggiudicataria provvederà a quanto di necessità per la parte di evaporatori, riduttori ed altre parti di impianto come sopra descritto per la sede aziendale, senza alcun ulteriore onere per questa A.O.

Le ditte partecipanti saranno invitate ad effettuare idoneo sopralluogo durante il quale potranno prendere visione degli impianti e delle apparecchiature installate presso l'Azienda Ospedaliera. A conclusione dello stesso verrà rilasciata idonea attestazione: la partecipazione al sopralluogo costituisce requisito vincolante ai fini dell'ammissione alla gara.

ART. 8 – GESTIONE E MANUTENZIONE CONTENITORI

La Ditta di massima dovrà effettuare:

- prove periodiche di collaudo degli evaporatori, delle bombole e/o altri sistemi di stoccaggio, secondo le normative vigenti (almeno 1 volta l'anno);
- verifica dell'efficienza delle sorgenti secondarie e di riserva attraverso prove di emergenza simulata a cadenza almeno mensile;
- verifica dei serbatoi secondo le normative ISPESL.

ART. 9 – AREA STOCCAGGIO BOMBOLE

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere:

- alla progettazione, all'ottenimento delle autorizzazioni, alla realizzazione, all'organizzazione e alla gestione del deposito bombole gas/Companion negli spazi messi a disposizione dall'Azienda ospedaliera nel Nuovo Ospedale nel rispetto delle norme di sicurezza;
- alla verifica dei depositi/aree dedicati presso le sedi esterne ed alla realizzazione di eventuali interventi di messa a norma. La relazione, conseguente alla verifica, andrà completata e debitamente sottoscritta da tecnico abilitato – consegnata alla stazione appaltante entro e non oltre 60 giorni naturali dalla data di inizio dell'appalto; per la realizzazione delle eventuali opere od interventi, saranno concordati tempi e modalità, anche sulla base della relazione medesima.

Tutti gli oneri e spese ed i costi relativi alla realizzazione di quanto sopra, di qualunque natura e specie, nonché per l'esecuzione dei necessari interventi sono compresi e compensati nel costo complessivo del presente appalto.

Eventuali conseguenze, danni e responsabilità derivanti da carenze nella relazione tecnica o dal mancato o insufficiente adeguamento, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 10 – FORNITURA DEI GAS ALLO STATO LIQUIDO E GASSOSO E CONSEGNA

Fornitura all'Azienda Ospedaliera

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Azienda Ospedaliera i gas nelle tipologie, quantità e capacità dei contenitori secondo quanto dettagliato nell'Allegato 3 del Regolamento di gara. Al fine di garantire l'utilizzo delle apparecchiature già in uso presso l'Azienda Ospedaliera, i contenitori mobili dovranno essere della tipologia e capacità definite nel citato Allegato 3, nonché dovranno essere provvisti dei dispositivi di raccordo con le sopracitate apparecchiature come dettagliato da tale allegato.

La descrizione della tipologia dei gas medicinali e tecnici e la stima dei relativi quantitativi annui è contenuta nel suddetto Allegato 3. I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto richiesto in termini di principio attivo, caratteristiche tecniche, dosaggio.

Si precisa che i quantitativi annui elencati sono puramente indicativi (derivati dai dati di consumo annui) e suscettibili di possibili variazioni. Di fatto il quantitativo dei gas richiesti sarà determinato dall'effettivo fabbisogno e il reale consumo sarà subordinato a fattori variabili quali nuove apparecchiature in rete, produzione di aria medicinale da miscelazione di Ossigeno e Azoto (non più per compressione di aria ambientale come nel vecchio Ospedale), nuovo assetto logistico, attività e particolari necessità delle Unità Strutturali e dei Laboratori utilizzatori. **E' quindi possibile che nel corso del contratto l'elenco possa essere modificato per variazioni qualitative e quantitative.** Dette variazioni verranno comunicate alla ditta aggiudicataria di gara in forma scritta e verranno come aggiornamento dell'Elenco originario. Si precisa infine che, dal momento che l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del periodo di fornitura, l'Appaltatore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente e nel caso di medicinali non dotati di Autorizzazione Immissione in Commercio (AIC) alla Farmacopea Europea in vigore ed essere conformi alla normativa in ambito nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed alla immissione in commercio.

La Ditta aggiudicataria dovrà:

- garantire la fornitura dei gas medicinali a tutte le unità strutturali e ai servizi dell'Azienda Ospedaliera senza interruzione alcuna per mancanza di disponibilità nei serbatoi criogenici di stoccaggio dei gas medicinali stessi e/o bombole;
- garantire l'allestimento e la fornitura delle miscele per uso terapeutico/diagnostico in base alla prescrizione medica entro cinque giorni solari dalla data di richiesta;
- garantire la fornitura dei gas tecnici e per uso di laboratorio (allo stato liquido e gassoso) presso le Unità Strutturali e Servizi dell'Azienda Ospedaliera. Le consegne dell'azoto tecnico allo stato liquido dovranno essere effettuate **tassativamente** dalle ore 8.00 alle ore 16.00 da lunedì a venerdì.
- provvedere alle consegne dell'Ossigeno medicinale e dell'Azoto F.U. per la produzione di Aria Sintetica e Azoto DM per Crioconservazione e Criobiologia negli **evaporatori freddi** installati nelle postazioni predisposte dall'Azienda in modo da garantire la continuità di erogazione. Tali consegne andranno effettuate **tassativamente** dalle 8.00 alle 16.00 da lunedì a venerdì.
- La giacenza dovrà essere monitorata attraverso un sistema di lettura e controllo in tempi reali in grado di rilevare le soglie di livello e di pressione dei gas sia sul posto, visivamente, che a distanza attraverso il sistema di telegestione collegato con l'Azienda Ospedaliera e con la ditta aggiudicataria di gara. La fornitura dell'ossigeno, dell'azoto protossido e dell'azoto allo stato liquido dovrà avvenire mediante idoneo meccanismo di conteggio dell'erogazione tramite sistema certificato. Qualora l'Azienda Ospedaliera lo ritenga opportuno, a campione, potranno essere effettuate pesature di controllo dell'automezzo prima e dopo lo scarico, senza ulteriori oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera stessa e senza che l'addetto alla consegna si possa opporre.

Consegna alle Unità Strutturali e Servizi:

a) gas medicinali in bombole/Dewar/Companion

Da restituire firmato per accettazione _____

pag. 10 di 34



La ditta aggiudicataria di gara dovrà provvedere all'approvvigionamento, al trasporto ed alla consegna dei gas organizzando e gestendo:

- il servizio di distribuzione, ordinaria ed urgente, delle bombole dei gas medicinali con consegna diretta a tutte le unità strutturali ed alle postazioni di utilizzo in base ai fabbisogni e/o richieste. La ditta aggiudicataria dovrà gestire la movimentazione delle bombole dei gas medicinali garantendo la tracciabilità dei gas distribuiti (lotto e scadenza), nonché la verifica della data di collaudo delle bombole e la sostituzione di quelle scadute in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza attraverso un proprio software per il quale viene richiesta una relazione dettagliata del funzionamento e relativa demo;
- la registrazione delle consegne (scarico) alle Unità Strutturali e Servizi nel programma gestionale aziendale Oliamm;
- la sostituzione dei vuoti con i pieni;
- la fornitura dell'Azoto liquido DM Dewar presso le postazioni di utilizzo e il collegamento all'erogatore dell'Unità Strutturale (US);
- l'elaborazione dei dati di consumo;
- la movimentazione di eventuali altri contenitori mobili di gas non compresi nel presente appalto.

b) gas dispositivi medici/ gas tecnici e per uso di laboratorio

La ditta aggiudicataria di gara dovrà provvedere all'approvvigionamento, al trasporto ed alla consegna dei gas organizzando e gestendo:

- il servizio di distribuzione, ordinaria ed urgente, delle bombole dei gas con consegna diretta alle Unità Strutturali/Servizi ed alle postazioni di utilizzo in base ai fabbisogni e/o richieste. La ditta aggiudicataria dovrà gestire la movimentazione delle bombole dei gas garantendo la verifica della data di collaudo delle bombole e la sostituzione di quelle scadute ed in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza;
- la registrazione delle consegne (scarico) alle Unità Strutturali e Servizi nel programma gestionale aziendale Oliamm;
- la sostituzione dei vuoti con i pieni;
- la fornitura dell'Azoto liquido DM per uso di laboratorio in contenitore-evaporatore o nei contenitori termici e la distribuzione degli stessi agli utilizzatori in base ai fabbisogni e/o richieste;
- la movimentazione di eventuali altri contenitori mobili di gas non compresi nel presente appalto.

Il servizio così definito, sarà effettuato da personale specializzato della ditta aggiudicataria di gara che dovrà garantire la presenza del/i proprio/i addetto/i presso l'Azienda Ospedaliera per n° 6 giorni lavorativi (da lunedì a sabato) di 8 ore/giorno (dalle ore 8.00 alle ore 17.00) e garantire la reperibilità telefonica 24h/24h 7giorni/7 giorni; in caso di eventuali emergenze deve tassativamente intervenire entro 30 minuti. In caso di festività consecutive il servizio non potrà essere interrotto per più di una giornata. Tale personale sarà supervisionato da un Responsabile Tecnico della Ditta aggiudicataria. Nel caso di consegne urgenti/emergenze fuori dall'orario di presenza del personale addetto, il servizio dovrà essere garantito dal personale di pronta reperibilità senza alcun onere aggiuntivo.

Ogni concorrente dovrà allegare alla busta telematica contenete la documentazione tecnica una relazione dettagliata che illustri il piano gestionale di come intende organizzare la fornitura.

La ditta aggiudicataria di gara dovrà attivare l'appalto entro sessanta giorni solari dalla stipula del contratto. Durante le fasi di riorganizzazione del contratto, l'aggiudicatario non deve intralciare l'attuale operatività dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 11 – QUALITA' DEI PRODOTTI ALLO STATO LIQUIDO E GASSOSO

Gas Medicinali

I gas medicinali allo stato gassoso non dotati di AIC, i gas medicinali allo stato liquido e le miscele dovranno corrispondere ai requisiti di purezza previsti dalle monografie della Farmacopea Ufficiale in vigore. Ciascun gas medicinale dovrà essere sempre accompagnato, all'atto della consegna, da certificato d'analisi (datato e firmato dall'operatore che ha eseguito l'analisi) relativo al lotto inviato, che documenti la conformità ai parametri previsti nelle monografie della Farmacopea Ufficiale in vigore.

Per tutti i gas medicinali dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l'etichettatura dei recipienti secondo quanto previsto dall'attuale normativa vigente (A.D.R. e Farmacopea Ufficiale in vigore).

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare il sistema di tracciabilità dei gas medicinali in grado di controllare in modo efficace la situazione dei gas medicinali all'interno della struttura ospedaliera (rintracciabilità del lotto).

Per i gas medicinali la Ditta offerente dovrà allegare le schede tecniche di ogni prodotto e le relative schede di sicurezza.

La Ditta aggiudicataria di gara dovrà garantire la gestione dell'impianto centralizzato di produzione di **aria medicinale** (per miscelazione). L'aria medicinale prodotta dovrà soddisfare requisiti sia quantitativi, al fine di garantire la distribuzione in rete a tutti i punti di utilizzo, sia qualitativi secondo quanto previsto dalla Farmacopea Ufficiale in vigore. La ditta aggiudicataria di gara dovrà produrre periodicamente (almeno ogni due mesi) certificato d'analisi relativo a prelievi effettuati sia nel punto di immissione nella rete di distribuzione primaria sia nelle postazioni di utilizzo più lontane.

I gas medicinali, sia allo stato liquido che gassoso, devono essere prodotti secondo il Decreto Legislativo 219/2006 e le norme di Buona Fabbricazione previste dalla normativa in vigore.

Deve essere allegata alla busta telematica contenete la documentazione tecnica una dichiarazione riportante:

- data e numero dell'autorizzazione acquisita ai sensi dei DL della centrale di produzione primaria;
- dati identificativi del responsabile tecnico della centrale dichiarato al Ministero della Salute;
- impegno a dichiarare i dati dell'operatore che ha eseguito l'analisi chimica;
- impegno a dichiarare il numero del lotto e la data della fornitura.

Gas tecnici e per uso di laboratorio

Da restituire firmato per accettazione _____

pag. 12 di 34



I Gas tecnici e di uso laboratorio dovranno avere le caratteristiche per usi di laboratorio e di officina, secondo le specifiche indicate dagli utilizzatori in funzione dell'uso a cui sono destinati e/o secondo le caratteristiche dichiarate dal fornitore.

La Ditta offerente dovrà allegare alla busta telematica contenete la documentazione tecnica le schede tecniche di ogni prodotto e le schede di sicurezza.

ART. 12 – CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI MOBILI E FISSI

Contenitori mobili

I gas medicinali allo stato gassoso dovranno essere forniti in pacchi bombola o bombole. Le bombole, di proprietà della Ditta aggiudicataria, dovranno avere il corpo e l'ogiva del colore distintivo del gas contenuto secondo quanto previsto dalla normativa vigente adeguandosi, pena la risoluzione del contratto, a tutte le variazioni normative previste, entro i termini stabiliti dalle autorità competenti.

In particolare dovranno avere:

a-Punzonato:

- Nome o marchio del fabbricante;
- Numero di serie;
- Natura del gas contenuto;
- pressione massima di esercizio;
- pressione di collaudo (per i liquidi la max quantità di prodotto caricabile espressa in Kg);
- capacità della bombola;
- tara della bombola;
- data dell'ultimo collaudo;
- nome o marchio del proprietario

b-Stampigliato:

- numero UN e nome del gas (secondo A.D.R. eventuale indicazione del grado di purezza);
- simbolo/i rappresentativo/i del tipo di pericolo secondo ADR (combustibile, comburente, tossico ecc.);
- la composizione qualitativa della miscela ed eventuale sigla commerciale di miscele catalogate per applicazione;
- numero CE se dispositivo medico;
- frasi di rischio e consigli di prudenza.

c-Etichettato:

- Idonea indicazione (es. codice a barre che identifichi in modo univoco contenitore e gas contenuto (natura del gas, lotto di produzione e quantità che permetta la tracciabilità dello stesso).

Le bombole contenenti prodotti allo stato gassoso dotati di AIC devono avere etichette con specifiche informazioni (nome commerciale, composizione, n. AIC, lotto, scadenza, avvertenze ecc.) e foglietto illustrativo.

Le bombole contenenti gas medicinali puri allo stato gassoso presenti nella Farmacopea Ufficiale in vigore devono rispondere ai saggi di purezza e di qualità riportati nelle monografie. Per questa tipologia di gas dovrà essere fornito il certificato d'analisi relativo ai lotti prodotti.

Tutte le bombole, all'atto della consegna dovranno avere il filetto, o in generale, l'attacco di uscita sigillato al fine di certificarne l'integrità del contenuto.

Le bombole contenenti prodotti allo stato gassoso o liquido dovranno essere corredate di un'etichetta apposita su cui dovranno essere riportati :

- data di riempimento;
- numero del lotto;
- mc e/o Kg contenuti alle condizioni fisiche prescritte.

La ditta aggiudicataria di gara dovrà assumersi la responsabilità per quanto riguarda l'esatta applicazione della normativa vigente in ordine alle colorazioni distintive delle bombole dei vari gas, alle scritte specifiche, alla presenza dei raccordi e delle valvole e dei cappellotti di protezione delle valvole nonché l'effettuazione dei collaudi alle scadenze previste dalla normativa vigente.

L'accettazione delle bombole da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalle responsabilità in merito all'efficienza delle bombole consegnate.

Le bombole di ossigeno di emergenza, al fine di evitare rischi dovuti alla loro manipolazione, dovranno essere dotate di dispositivo di riduzione della pressione e di misuratore di flusso.

Il gruppo flussometrico-riduttore deve essere costituito da:

- un corpo valvola contenente la valvola di ritegno, su cui è innestato un manometro, scala 0 – 200 bar, indicatore della pressione e della quantità residua di ossigeno;
- una presa di riempimento ed un dispositivo di riduzione della pressione (da 200 a 3-3,5 bar) munito di idonea valvola di sicurezza senza otturatore (pressione di apertura 5 bar, pressione con chiusura e tenuta 4 bar) collaudati all'annullamento delle conseguenze della compressione adiabatica (norme CEN 585);
- una presa con attacco rapido a norma vigente;
- un flussimetro munito di portagomma di uscita O₂ e di manopola di regolazione dei flussi a pressione atmosferica;
- un volantino di manovra sul quale sono stampigliate le posizioni di APERTO - CHIUSO;
- un cappello di protezione.

Di tali bombole la Ditta offerente dovrà allegare alla busta telematica contenete la documentazione tecnica, dettagliata documentazione tecnica e "depliant" illustrativo.

Contenitori fissi

I prodotti allo stato liquido dovranno essere forniti e travasati a cura della ditta aggiudicataria di gara in appositi serbatoi-erogatori fissi CE installati presso l'Azienda Ospedaliera.

Ossigeno liquido medicinale in contenitori mobili

La Ditta aggiudicataria dovrà:

- fornire ossigeno liquido medicinale in contenitori criogenici base tipo “Companion” o equivalenti dalla capacità di 31 litri nei quantitativi indicati nell’allegato n. 1 Elenco gas medicinali;
- fornire in comodato d’uso:
 - n. 5 stroller da litri 1
 - n. 5 stroller da litri 6
 - n. 5 stroller da litri 15

I contenitori criogenici base dovranno essere corredati da adeguati dispositivi di sicurezza, di apposito indicatore per la visualizzazione del livello di ossigeno residuo nonché da dispositivo idoneo a garantirne una sicura ed agevole movimentazione.

Tutti i contenitori utilizzati per l’erogazione del servizio saranno di proprietà della Ditta Aggiudicataria e resteranno tali anche al momento della conclusione dell’appalto.

ART. 13 – CONTROLLI ANALITICI

L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare, con le strumentazioni e nelle modalità che riterrà opportune, controlli di tipo quantitativo e/o qualitativo all’atto della consegna dei prodotti.

Agli effetti della liquidazione delle fatture, si riconoscerà come quantità, quella accertata dall’atto di ogni consegna, come risulta dalla bolla stampata dal sistema informatico collegato all’erogatore dell’autocisterna o dalla bolla di consegna delle bombole.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’effettuazione dei controlli identificativi e l’analisi qualitativa dei seguenti gas medicinali erogati alle unità terminali (prese) dei reparti/servizi della Stazione Appaltante .

- Ossigeno F.U.
- Aria medicinale F.U.
- Anidride carbonica F.U.
- Protossido di azoto F.U.

Dovranno essere analizzate annualmente almeno il 3 % delle prese terminali per ogni singolo gas a campione.

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare con cadenza quadrimestrale i seguenti controlli a campione e a rotazione su :

- 5 Prese ossigeno e 5 prese aria piastra piano 1 sale operatorie
- 5 Prese ossigeno e 5 prese aria piastra piano 2 terapie intensive
- 2 prese ossigeno e 2 prese aria piastra piano 0 ambulatori
- 1 presa ossigeno e 1 presa aria Pronto Soccorso
- 1 presa ossigeno e una presa aria torre 1
- 1 presa ossigeno e una presa aria torre 2
- 1 presa ossigeno e una presa aria torre 3
- 1 presa ossigeno e una presa aria torre 4
- 1 presa ossigeno e una presa aria torre 5
- 1 presa ossigeno e una presa aria torre 6
- 1 presa ossigeno e una presa aria torre 7

Dei metodi di analisi che la Ditta Candidata intende utilizzare dovrà essere data ampia illustrazione nella documentazione, da inserire alla busta telematica contenete la documentazione tecnica.

Tale servizio dovrà inoltre prevedere annualmente un controllo a campione delle prese installate presso ogni reparto/servizio della Stazione Appaltante, definite in accordo con la S.C. Tecnico Patrimoniale.

I controlli analitici dovranno inoltre essere eseguiti dopo ciascun intervento di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- realizzazione di nuovi impianti.

La Ditta aggiudicataria dovrà rilasciare all'Azienda opportuna documentazione attestante i controlli analitici effettuati ed i risultati ottenuti.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'analisi in continuo del titolo di Ossigeno distribuito in rete e di Aria Medicinale prodotta da miscelazione attraverso apposito dispositivo fornito di allarme in caso di titolo non conforme collegato alla ditta aggiudicataria e alla Centrale Operativa dell'A.O..

Di tale dispositivo la ditta concorrente dovrà fornire documentazione tecnica e certificazione completa, da inserire nella busta telematica contenete la documentazione tecnica.

ART. 14 – CORSI DI FORMAZIONE

La ditta aggiudicataria, previ accordi con Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà tenere un corso di formazione al personale tecnico, infermieristico e di laboratorio dell'Azienda Ospedaliera orientato all'acquisizione di informazioni teoriche e pratiche necessarie per gestire in maggiore sicurezza l'utilizzo dei gas, sia attraverso l'impiego di mezzi mobili, sia attraverso gli impianti fissi.

Ogni corso dovrà comprendere tutti i riferimenti normativi in vigore e per il personale sanitario dovrà essere accreditato ECM.

La Ditta dovrà inserire nella busta telematica contenete la documentazione tecnica, un progetto dettagliato di formazione incluso nel prezzo d'offerta.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria all'atto dell'esecuzione del contratto dovrà comunicare all'Azienda Ospedaliera il nominativo del Responsabile per l'esecuzione del contratto (in seguito "Responsabile Ditta aggiudicataria")

Il funzionario designato dalla Ditta aggiudicataria deve garantire la corretta esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato e costituire la interfaccia diretta, in loco, della Ditta aggiudicataria nei confronti dell'Azienda.

In particolare il Responsabile della Ditta aggiudicataria avrà il compito di:

- svolgere e/o coordinare tutte le attività oggetto dal presente Capitolato;
- sottoscrivere i rapporti scritti e/o i verbali in esito alle operazioni oggetto dal presente Capitolato;

- ricevere tutte le indicazioni, risposte, decisioni, richieste o altre manifestazioni di volontà e/o di giudizio poste in essere dal Direttore di esecuzione del contratto (DEC) dell'Azienda Ospedaliera, o dal suo sostituto.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul contratto svolto circa inadempienze e/o altro saranno effettuate in contraddittorio con la persona sopra indicata e dovranno intendersi, a tutti gli effetti, sollevate direttamente all'Affidatario del contratto.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile, l'Aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo di un sostituto di pari capacità. L'Azienda Ospedaliera fornirà all'Impresa il nominativo del D.E.C. ed eventuale altro Responsabile del servizio, a cui il Referente della stessa dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema, che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto.

ART. 16 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento della fornitura, anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

Lo stesso non può sospendere o ritardare lo svolgimento della fornitura con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Azienda.

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione della fornitura costituisce inadempienza contrattuale e l'Azienda Ospedaliera si riserva la possibilità di risolvere il contratto, qualora - dopo la diffida a riprendere le attività, entro il termine intimato dall'Azienda - l'Impresa non abbia ottemperato.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire la fornitura con regolarità e continuità, indipendentemente da scioperi od assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale, poiché l'appalto in oggetto è considerato un "servizio pubblico essenziale".

L'Aggiudicatario dovrà, pertanto, garantirne il regolare funzionamento, anche durante gli scioperi proclamati.

ART. 17 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La ditta appaltatrice, alle cui dipendenze sarà assunto tutto il personale necessario, si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, nonché di terzi.

La ditta appaltatrice accetta previamente i rischi specifici derivanti dalle attività dell'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dei quali viene edotta tramite il Documento Unico



di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., allegato e parte integrante del presente capitolato tecnico.

Tale Documento non si applica ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, per i quali la ditta aggiudicataria dovrà fornire all'A.O., prima dell'inizio dell'attività di assistenza tecnica, il Documento di Valutazione dei Rischi specifico previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

Sarà esclusivo compito della ditta appaltatrice portare tali rischi a conoscenza dei propri dipendenti destinati ad operare nell'ambiente, in cui i rischi specifici si presentano, controllare l'esistenza o l'applicazione delle predisposizioni materiali per il rispetto delle normative prevenzionali e sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori indicati.

La ditta aggiudicataria dovrà redigere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Documento di Valutazione dei propri specifici rischi inerenti all'attività di manutenzione e assistenza tecnica, svolta presso l'Azienda Ospedaliera nei dodici mesi successivi alla messa in opera.

Tale documento dovrà essere completo di:

- mappa dettagliata dei rischi esistenti;
- elaborazione dei rischi residui;
- piano degli interventi programmati;
- indicazione del nominativo del datore di lavoro, del medico competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei preposti presenti durante l'attività presso l'A.O., dei nominativi del personale dipendente dedicato all'attività presso l'A.O.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'A.O. promuoverà il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi lavorativi, sia consegnando il DUVRI, sia - se necessario - con incontri specifici fra il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda e la ditta aggiudicataria.

17.1 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI

A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a € 4.416,00 + I.V.A., per la durata quadriennale del contratto.

I costi della sicurezza potranno variare nel corso della realizzazione dell'appalto

L'Appaltatore si impegna a rispettare eventuali aumenti degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla Committenza, sulla base di eventuali necessità contingenti.

ART. 18 - PRIVACY, TRATTAMENTO DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

L'Aggiudicatario, i propri collaboratori e tutto il personale addetto alla fornitura hanno l'obbligo:

- di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza attuali e futuri;
- di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e/o a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a mantenere riservata ogni informazione relativa agli utenti, di cui venga a conoscenza nell'espletamento della fornitura e darà identiche disposizioni al proprio personale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

In caso di inosservanza di tali obblighi, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che dovessero derivarne, a qualunque titolo, all'Azienda Ospedaliera medesima.

Si precisa che il titolare per il trattamento dei dati personali per l'Azienda Ospedaliera Giovanni XXIII di Bergamo, nella persona del Direttore Generale che ne è il legale rappresentante. L'informativa sulla privacy è reperibile sul sito [www.hpg23.it/bandi e concorsi/normativa aziendale](http://www.hpg23.it/bandi_e_concorsi/normativa_aziendale) in materia di appalti.

ART. 19 - RESPONSABILITA'

L'Aggiudicatario:

- 1) è responsabile del buon andamento della fornitura e destinatario di ogni penalità addebitata dall'A.O. per l'inosservanza delle incombenze contrattuali;
- 2) si impegna ad ottemperare ed a farsi carico di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro;
- 3) si obbliga, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio, di cui al presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria;
- 4) risponde dei danni alle persone e alle cose derivanti da fatti ascrivibili all'Appaltatore o ai suoi dipendenti, causati durante l'esecuzione delle prestazioni, tenendo perciò sollevata l'A.O. da ogni responsabilità.

Qualora l'Aggiudicatario, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione dei danni causati nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'A.O. resta autorizzata a provvedervi direttamente, recuperando il relativo importo sulla prima fattura del mese successivo alla data dell'evento.

L'A.O. è, altresì, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli, che il personale dell'Aggiudicatario - per qualsiasi causa - avesse a subire nell'esecuzione della fornitura.

ART. 20 - POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata, producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo periodico della copertura assicurativa), con una Società di primaria e riconosciuta



importanza, un'ideale polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile – R.C.T. nei confronti dell'Amministrazione e di terzi, derivanti dall'attività svolta dall'Impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, con un massimale unico di almeno € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00) – per sinistro, oltre ad una polizza assicurativa per i propri dipendenti, soggetti ad I.N.A.I.L. – garanzia R.C.O., con un massimale di almeno € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00) – per sinistro.

Nella polizza (o in apposita appendice, qualora essa sia già stata stipulata) dovrà essere esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante è considerata “terzo”, a tutti gli effetti.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia i danni alle cose, che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori e relativi a quelle, sulle quali si eseguano i lavori stessi, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente Capitolato.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Committente, prima della firma del contratto.

ART. 21 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Azienda, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione. L'applicazione delle penali sarà comunicata - a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - all'Impresa aggiudicataria, la quale dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti, che possono determinare l'applicazione di sanzioni economiche, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute:

consegna fuori orario dei gas € 50,00 a volta

fornitura gas: € 500,00 al giorno;

adeguamenti: € 500,00 al giorno;

verifiche: € 100,00 ogni 5 giorni;

verifiche: € 200,00 per ogni verbale di verifica omesso o gravemente incompleto o non veritiero; nel caso della ripetuta violazione di questo punto, debitamente contestato dall'Azienda Ospedaliera, oltre la quinta volta si potrà applicare la facoltà di risoluzione del contratto con l'eventuale affidamento della fornitura al secondo classificato ed escussione della cauzione definitiva quale indennizzo per danni e maggiori costi;

reperibilità: € 200,00 per ogni chiamata omessa o gravemente ritardata o per impossibilità di rintracciare il personale reperibile; nel caso della ripetuta violazione di questo punto, debitamente contestato dall'Azienda Ospedaliera, oltre la quinta volta si potrà applicare la facoltà di risoluzione del contratto con l'eventuale affidamento della fornitura al secondo classificato ed escussione della cauzione definitiva quale indennizzo per danni e maggiori costi;

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, l'Azienda Ospedaliera avrà facoltà di risolvere il

contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa aggiudicataria.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo; in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento di penali, di cui al presente articolo, non esonera - in nessun caso - il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda interessata a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazione di penali.

ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti del contratto, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto è consentito per un massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale del contratto e deve essere autorizzato dall'Amministrazione. Resta ferma - in ogni caso - la responsabilità dell'Aggiudicatario, che rimarrà l'unico referente nei confronti dell'Amministrazione in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.

In tal caso, almeno 20 giorni solari prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni, è fatto obbligo all'Impresa di depositare - presso l'Amministrazione - il contratto di subappalto, in cui dovrà essere inserita - a pena di nullità assoluta - apposita clausola, con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136 del 13.8.2010, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore medesimo dei necessari requisiti.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa Aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Aziendale per la disciplina delle Cessioni del Credito, approvato con deliberazione n. 713 del 22.5.2007, pubblicato sul sito Web dell'Azienda Ospedaliera Giovanni XXIII di Bergamo all'indirizzo www.hpg23.it alla Sezione: bandi e concorsi/normativa aziendale in materia di appalti, che in particolare prevede:

Art. 4 - Cessioni parziali

Le cessioni parziali dei crediti sono vietate.

Art. 5 - Revocabilità

È riservata all'A.O. la facoltà di revocare in qualunque momento le cessioni del credito, dandone preavviso alle parti almeno 60 gg. prima, mediante lettera raccomandata A.R..

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b) per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) nel caso di esito negativo del periodo di prova (vedasi art. 4 del presente C.S.A.);
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- e) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell'Aggiudicatario;
- f) nei casi di cessione del contratto non autorizzato dall'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 22 del presente C.S.A.;
- g) in caso di subappalto non autorizzato dall'A.O., ai sensi del già citato art. 22;
- h) qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con raccomandata A.R. da parte dell'A.O. nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- i) nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.;
- j) nel caso di gravi violazione, da parte dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del Codice etico degli appalti regionali, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Codice;
- k) nell'ipotesi di violazione di norme dettate dal Codice etico aziendale.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'Appaltatore, l'A.O. ha il diritto di:

- a) assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto, senza che gli altri Concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- b) incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto all'A.O., salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- c) rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore per il servizio precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.

ART. 24 – ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

Oltre agli oneri tutti del presente capitolato sono a carico della Ditta aggiudicataria, ogni onere e costo compreso nei prezzi di offerta della fornitura:

- lo smontaggio e lo smaltimento degli impianti e delle apparecchiature di proprietà dell'Azienda Ospedaliera o parti di essi non riutilizzati per la realizzazione delle eventuali modifiche dei depositi presso le sedi esterne oggetto del presente capitolato;
- le prestazioni di tecnici specializzati per la regolazione, la messa a punto e per le prove di funzionamento e di collaudo di quanto fornito, nonché la fornitura di tutti gli strumenti e del personale di assistenza necessario per le operazioni suddette;
- una monografia in copia cartacea ed una su supporto informatico, degli impianti eseguiti, con tutti gli schemi, i dati tecnici, dati di taratura, istruzione per la messa in funzione delle centrali e singole apparecchiature, nonché le relative norme di manutenzione. Alla fine della monografia, in apposita cartella, saranno contenute le dichiarazioni di conformità, i depliant illustrativi delle singole apparecchiature con relative norme di installazione, messa in funzione e per ogni installazione, un elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di almeno cinque anni. Dovranno essere allegati i certificati di omologazione o

collaudo delle apparecchiature da parte degli Enti di controllo nonché la dichiarazione dei costruttori della ricambistica per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data della delibera di aggiudicazione. Tutta la documentazione fornita dovrà essere in lingua italiana (c.d. **Fascicolo Manutentivo**);

- l'informazione sistematica e programmata attraverso reports standard ai responsabili tecnici e della sicurezza sullo svolgimento dell'appalto, sulle condizioni dell'impianto e delle apparecchiature, sul programma di attuazione dei nuovi interventi tecnici;
- i corsi di formazione agli operatori ospedalieri interessati ai vari livelli sulla presenza e sull'utilizzo dei gas e delle apparecchiature utilizzatrici.

ART. 25 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

A corredo dell'offerta presentata, il soggetto partecipante dovrà costituire garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo complessivo a base d'asta (calcolato su 96 mesi) – I.V.A. esclusa, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pari a € 198.320,00.

Nel dettaglio:

- ✓ modalità di costituzione:
 - la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato (comma 2 – citato art. 75);
 - la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari (comma 3 – citato art. 75);
- ✓ caratteristiche della garanzia:
 - previsione espressa di rinuncia al beneficio di preventiva escussione, rinuncia all'eccezione ex art. 1957, comma 2, del Codice Civile e operatività entro 15 giorni, a richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera (comma 4 – citato art. 75);
 - validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno da parte del garante di rinnovare la garanzia, nell'ipotesi in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, a richiesta dell'Azienda Ospedaliera.

In deroga parziale a quanto sopra disposto, ai sensi dell'art. 75 comma 7, l'importo della garanzia a corredo dell'offerta è ridotto del 50% per le ditte partecipanti, alle quali sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter usufruire di tale beneficio, il Concorrente dovrà dimostrare, in sede di offerta, il possesso del requisito, allegando copia conforme della certificazione ottenuta.

Nello specifico, qualora il R.T.I. costituito o costituendo presenti cauzione provvisoria nella misura ridotta, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato da ogni Impresa, che costituisce o costituirà il raggruppamento. Parimenti, nel caso in cui il Consorzio costituito o costituendo presenti cauzione provvisoria nella misura ridotta, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato dal Consorzio stesso e da ogni Impresa, che svolgerà parte del contratto.

Inoltre, come disposto dall'art. 75, comma 8, l'offerta deve essere corredata - a pena di esclusione - dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del decreto citato, qualora l'offerente risultasse affidatario, nelle modalità di seguito descritte.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà costituire, con una delle modalità previste dalla legge 10.6.1982 n. 348, deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo aggiudicato (contratto di durata 48 mesi) – I.V.A. esclusa, valido fino al termine del contratto, ai sensi del menzionato art. 113. Tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d'asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d'asta del 14,55%: cauzione pari al $10 + 4,55 = 14,55\%$); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d'asta del 24,25%: cauzione pari al $10 + 10 + (4,25 \times 2) = 28,50\%$).

Ove l'Aggiudicatario opti per uno dei modi previsti delle lettere b) (fideiussione bancaria) e c) (polizza assicurativa) dell'art. 1 della surrichiamata legge n. 348/1982, l'Istituto Garante dovrà espressamente dichiarare:

- di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Azienda;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

E' facoltà dell'Azienda Ospedaliera incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata A.R., senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

L'Aggiudicatario non potrà sospendere il contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda Ospedaliera impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

ART. 26 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(Rif.: art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed artt. da 299 a 304 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)

26.1 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.O., prima dell'attivazione del contratto, procederà a nominare, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui demandare il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto.

Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato al 1° classificato, contestualmente all'aggiudicazione definitiva.



26.2 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Nei casi in cui il Responsabile del Procedimento ovvero il D.E.C. lo ritenga opportuno e – comunque - ove ciò sia previsto dal capitolato speciale o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Esecutore, ai sensi dell'art. 304 del sopra citato Regolamento.

Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall'Aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'Esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nell'eventualità in cui l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quello previsto negli atti di gara, è tenuto a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza, sul verbale di avvio dell'esecuzione.

26.3 LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.

La sospensione potrà essere disposta per:

1. avverse condizioni climatiche;
2. cause di forza maggiore;
3. altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l'intervento dell'Esecutore del contratto o di suo delegato, compilerà il verbale di sospensione, conformemente al disposto dell'art. 308 del menzionato Regolamento. Il verbale di sospensione dovrà essere firmato dall'Esecutore.

Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall'Esecutore.

26.4 LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E' fatta salva la possibilità, nei casi particolari in cui le caratteristiche dell'appalto non consentano la verifica di conformità della totalità delle prestazioni rese, di effettuare controlli a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:

1. nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
2. nel caso di forniture e servizi continuativi.

L'A.O. si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all'Esecutore.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l'incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.

All'Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.

Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell'Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'A.O. tutti i mezzi necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.

Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all'uopo incaricato dall'A.O. disporrà che sia provveduto d'ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il D.E.C. o altro soggetto incaricato dall'A.O. indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Il D.E.C. o altro soggetto incaricato dall'A.O. provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' fatta salva la responsabilità dell'Esecutore per eventuali vizi o difetti, anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Sia nel caso in cui la difformità risulti dall'evidenza, sia che emerga da verifiche successive alla consegna, l'A.O. ha facoltà di respingere, e il Fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni presentati in sede di gara (ove richiesti), ovvero di qualità diversa da quella prescritta negli atti di gara, ovvero, per altri ragioni, inaccettabili.

Il Fornitore dovrà quindi provvedere, oltre alla refusione delle eventuali ulteriori maggiori spese dall'A.O. sostenute, anche alla sostituzioni dei beni contestati, entro il termine indicato, con altri corrispondenti alla qualità pattuita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal Fornitore, l'A.O. non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'A.O. si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico dell'Aggiudicatario, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla quantità e sui prezzi così acquistati.

Tale disposizione si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate e trova adeguata applicazione anche nel caso di erogazione di servizi.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.

Lo stesso potrà, all'atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 27 -VARIAZIONI CONTRATTUALI

Durante l'esecuzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di incrementare e/o ridurre la fornitura.

Eventuali scostamenti dei volumi di attività in termini di numero e tipologia di servizi relativi alle prestazioni richieste, potranno essere causati da fattori assolutamente imprevedibili e non valutabili nell'impostazione del presente appalto.

Rimane inteso che le variazioni in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del Capitolato, a prescindere dal motivo per il quale si siano originate, contenute entro il quinto dell'importo contrattuale, dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni.

Troveranno, al riguardo, specifica applicazione l'art. 311, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché l'art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dallo stesso richiamato.

ART. 28 - REVISIONE PREZZI

Su esplicita richiesta dell'Aggiudicatario, che dovrà essere presentata necessariamente nell'anno di competenza, a decorrere dal secondo anno, le quotazioni offerte in sede di gara potranno essere soggette ad aggiornamento ex art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con applicazione dell'indice ISTAT FOI (media degli ultimi 12 mesi).

ART. 29 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'emissione delle fatture potrà avvenire solo successivamente all'esito positivo dell'inizio della fornitura, previo collaudo favorevole delle opere e delle attrezzature/apparecchiature installate.

Dovranno essere emesse fatture mensili posticipate distinte per i gas forniti (distinguere fra fatture relative all'ossigeno e le fatture relative agli altri gas) con il relativo prospetto riepilogativo mensile posticipato.

Ciascuna fattura dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione e quelli della nota d'ordine dell'Amministrazione, nonché il CIG, con specifica della tipologia delle forniture/servizi espletati e dovrà essere inviata presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda, Piazza OMS n. 1 - 24127 Bergamo e/o all'indirizzo pec ufficioprotocollo@pec.hpg23.it ;

Il pagamento avverrà - a mezzo mandato - entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura e sarà, comunque, subordinato al parere favorevole del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I pagamenti saranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto.

In caso di ritardo negli stessi, saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Le eventuali penali potranno essere trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore.

Resta - tuttavia - inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'Aggiudicatario non potrà sospendere la prestazione delle forniture contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso di contestazione dell'A.O. per difformità del servizio svolto rispetto alle prescrizioni di Capitolato, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

ART. 30 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati all'U.S.C. Bilancio e Programmazione, fax n. 035 2674853 nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG/CUP.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi

dell'art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l'Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l'Amministrazione concedente.

La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 31 - PENALITA', CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell'Aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento del servizio, l'Azienda Ospedaliera adoterà il sistema sanzionatorio riportato all'art. 21 del presente Capitolato.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata all'Aggiudicatario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante la quale verrà data comunicazione della penale applicata.

Qualora i disservizi dovessero perdurare, l'Azienda Ospedaliera avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23 del presente C.S.A..

ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972 e s.m.i..

Inoltre, come disposto dall'art. 34, comma 35, della legge 17.12.2012 n. 221, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione - per estratto - sui giornali dei bandi e degli avvisi di gara.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Bergamo.

ART. 34- NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di servizi; in particolare, al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

ART. 35 - CODICE ETICO AZIENDALE

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico" delle Aziende Ospedaliere, pubblicato sul sito www.hpg23.it alla Sezione: www.hpg23.it alla Sezione: bandi e concorsi/normativa aziendale in materia di appalti.

Detti codici, seppur non allegati al presente Capitolato, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e dello stesso il soggetto partecipante alla procedura dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in essi enunciati.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l'Azienda Ospedaliera avrà diritto di risolvere il contratto con l'Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

ART. 36 - CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI

Ai sensi del "Codice etico degli appalti regionali", approvato con D.G.R. n. IX/1644 del 4.5.2011, l'Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l'Aggiudicatario si obbligano - formalmente ed in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto codice etico, pubblicato sul sito aziendale www.hpg23.it alla Sezione: bandi e concorsi/normativa aziendale in materia di appalti, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'A.O.

L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 3 del Codice citato e di assumerli - altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e subaffidatari.

La violazione del Codice etico da parte dei subappaltatori e/o subaffidatari costituisce, infatti - nei casi più gravi - causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile

L'Amministrazione aggiudicatrice assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 4 del menzionato Codice etico.

La violazione, da parte del Concorrente e dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal suindicato art. 3 del Codice etico comporta le sottoesposte conseguenze, di cui all'art. 5 del medesimo Codice:

- nei casi più gravi, revoca dell'aggiudicazione, risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;



- segnalazione, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, ai soggetti di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006, dell'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'art. 3 del Codice etico in parola.

ART. 37 - ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione ed il differimento dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono disciplinati dagli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. e dagli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..

L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati al comma 2 dell'art. 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi del comma 5, lett. a), del citato art. 13, sono esclusi il diritto d'accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.

Pertanto, qualora un Concorrente intenda opporsi alle richieste di altri Concorrenti di accesso agli atti inerenti alle parti relative all'offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali, dovrà prima indicarlo nelle dichiarazioni, di cui all'Allegato 1 alla Lettera d'invito/Regolamento di gara e successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare, in modo analitico, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

In mancanza della presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l'A.O. consentirà ai Concorrenti, che lo richiedano, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

Intervenuta, dunque, la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e di differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., questa Amministrazione – su semplice istanza degli interessati - si impegna, sin d'ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,...), copia della documentazione amministrativa presentata dai Concorrenti alla procedura (della quale, peraltro, viene data pubblica lettura nel corso della seduta pubblica di gara), copia dell'offerta tecnica (nelle parti, che non costituiscono segreto tecnico o commerciale, come dagli offerenti stessi dichiarato in sede di gara con le modalità dianzi descritte), nonché copia dell'offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta (nelle parti, relative alle giustificazioni di prezzo, che non costituiscono segreto tecnico o commerciale) presentate dai Concorrenti.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del menzionato decreto, l'accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni solari dall'invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia.

Salvi sempre i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 citato, non occorre istanza scritta di accesso.

L'accesso per la visione della documentazione potrà essere esercitato presso l'U.S.C. Approvigionamenti, previo contatto telefonico con la Segreteria (tel. 035 – 267.4084).



Per l'eventuale estrazione di copia della documentazione visionata, occorrerà inoltrare istanza all'U.S.C. Affari Generali e Legali dell'Azienda (telefax 035 – 267.4973).

Si precisa, infine che, ai sensi della già citata L. n. 241/1990 e s.m.i., ai Controinteressati verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti.

ART. 38 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Ai sensi della vigente normativa in materia, è facoltà dell'A.O., per l'intera durata del contratto, verificare la congruità economica dello stesso, nell'eventualità in cui la Consip o l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto della procedura di che trattasi, e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'aggiudicatario non sia in grado di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni di Consip o dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti.

Ove la Stazione Appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa formale comunicazione.

A tale recesso il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

ART. 39 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.3.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.2.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.3.2003, che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., questa Azienda Ospedaliera ha sottoscritto con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale, che - di anno in anno - dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale", le quali - nello stimolare forme d'aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R. - pongono l'accento su "*gare aziendali aperte ad adesioni successive*".

L'accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati Aggiudicatari, l'estensione del contratto.


Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'Azienda Ospedaliera (incluse proroghe e rinnovi), ai soggetti individuati come Aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura/servizio anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino ad un ammontare massimo pari a 5 volte l'importo presunto/base d'asta desumibile dalla documentazione di gara.

La durata di quest'ultima fornitura/servizio coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.

È consentita a ciascuna Azienda aderente all'accordo una sola adesione nell'ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione in argomento.

Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti, che si stabiliranno tra Fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l'accordo, i quali daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il Fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.




Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti le forniture di beni e l'appalto di servizi:

- A.O. "Carlo Poma" di Mantova;
- A.O. Desenzano del Garda (Brescia);
- A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona;
- A.O. "Mellino Mellini" di Chiari (Brescia);
- A.O. Ospedale Maggiore di Crema;
- A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo (ex Ospedali Riuniti di Bergamo);
- A.O. Provincia di Lodi;
- A.O. Spedali Civili di Brescia;
- A.O. Treviglio Caravaggio (Bergamo);
- A.O. Seriate (Bergamo);
- A.O. Provincia di Pavia;
- A.S.L. Provincia di Brescia;
- A.S.L. Provincia di Cremona;
- A.S.L. Vallecamonica-Sebino;
- A.S.L. Provincia di Lodi;
- A.S.L. Provincia di Mantova;
- A.S.L. Provincia di Pavia.

Bergamo, 18 SET. 2013

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Carlo Nicora



Allegato:

- D.U.V.R.I.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli del presente Capitolato, di seguito citati:

- ART. 1 – OGGETTO DELL' APPATO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 4 – PERIODO DI PROVA
- ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ART. 16 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 17 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
- 17.1 - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI
- ART.18 - PRIVACY, TRATTAMENTO DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
- ART. 19 - RESPONSABILITÀ
- ART. 20 - POLIZZE ASSICURATIVE
- ART. 21 – INADEMPIENZE E PENALITÀ
- ART. 22 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 24 – ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
- ART. 25 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
- ART. 26 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 27-VARIAZIONI CONTRATTUALI
- ART. 28 - REVISIONE PREZZI
- ART. 29 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART.30 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- ART. 31 - PENALITÀ, CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE
- ART. 32 – SPESE CONTRATTUALI
- ART. 33 – FORO COMPETENTE
- ART. 35- CODICE ETICO AZIENDALE
- ART. 36 - CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI
- ART. 37 - ACCESSO AGLI ATTI
- ART. 38 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- ART. 39 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE

Data,

*Firma del Legale Rappresentante del Concorrente
per accettazione*

Da restituire firmato per accettazione

pag. 34 di 84

